ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 APRILE 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

Art. 22

Inserimento del Titolo III-ter al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, e' inserito il seguente titolo: «TITOLO III-ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI Art. 29-quinquiesdecies (Ambito di applicazione). - 1. Fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente titolo si applica a tutte le attivita' elencate nell'allegato VIII bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacita' fissati nello stesso allegato VIII bis, fermo restando il regime transitorio previsto. Art. 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo). - 1. Se due o piu' installazioni che svolgono attivita' di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimita' tra loro, se il loro gestore e' lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorita' competente puo' considerare le installazioni in questione come un'unita' singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacita' di cui all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente titolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorita' competente tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unita' singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024. Art. 29-septiesdecies (Autorizzazioni e registrazioni). - 1. Una volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo e' gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e' conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). 2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo. 3. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa continuano a costituire

titolo ad esercire, anche per nuove installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario, le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale impegno costituisce una condizione autorizzativa ed e' conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione. Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di pollame e suini:

a) con piu' di 40 000 posti per il pollame;

b) con piu' di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg, o;

c) con piu' di 750 posti per le scrofe;

d) coinsediati e tecnicamente connessi con attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda.». 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attivita' istruttoria a carico dell'autorita' competente si limita alla sola verifica della conformita' dell'istanza ai requisiti vincolanti. 5. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono almeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attivita', comprese le modalita' di stabulazione;

b) i tipi di animali;

c) il coefficiente di densita', in UBA per ettaro, calcolato conformemente all'allegato VIII-bis, alla parte seconda, se del caso;

d) la capacita' ricettiva dell'installazione;

e) le fonti di emissione dell'installazione;

f) il tipo e l'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle precedenti lettere. 6. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorita' competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorita' competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessita' di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica. Art. 29-duodevicies (Obblighi del gestore). - 1. Costituisce condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione

l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove cio' non sia possibile mediante l'impiego di modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative. 2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative. 3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione o nella registrazione in conformita' alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), l'autorita' competente assegna al gestore un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la conformita' sia ripristinata nel piu' breve tempo possibile. In caso di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 2. 4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente. Art. 29-undevicies (Controllo). - 1. L'autorita' competente provvede affinche' il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3) secondo quanto previsto dall'articolo 29-duodevicies e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e di SNPS, per verificare la conformita' ai requisiti di cui al presente titolo. 2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorita' competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nell'autorizzazione. 3. Il gestore mette a disposizione dell'autorita' competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al comma 2. L'autorita' competente puo' effettuare tale richiesta anche al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). L'autorita' competente formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e informazioni aggiornati non siano gia' stati acquisiti dall'autorita' competente. Art. 29-vicies (Inadempienza). - 1. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente titolo, l'autorita' competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformita' sia ripristinata senza indugio. 2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali

dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorita' competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformita'. Art. 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del pubblico). - 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunita' di partecipazione alle seguenti procedure:

a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 4, sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo;

b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;

c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;

d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4. 2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte, l'attuazione del comma 1 e' garantita tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il pubblico interessato ha facolta' di partecipare proponendo osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel provvedimento finale. 3. L'autorita' competente rende disponibili al pubblico, anche attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione o la registrazione;

b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o 2;

c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo;

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo. Art. 29-vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi). - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte nonche', ove ritenuto opportuno, le principali associazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), per condizioni uniformi di gestione degli allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche disponibili

determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densita' dell'allevamento, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificita' dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi a:

a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilita' economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) le tecniche emergenti. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, adeguata pubblicita' alle norme operative emanate dalla Commissione europea.».

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
Estremi	Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197
Capo	I — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-2026/art-22-inserimento-del-titolo-iii-ter-al-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it